



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 2018

SOSPENSIONE CAUTELARE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENTE FINANZIARIO PER IL PERIODO DI CENTOTTANTA GIORNI NEI CONFRONTI DEL SIG. STEFANO CAMPANINI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”) come successivamente modificato e integrato;

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 10450 del 20 gennaio 1997, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Stefano Campanini, nato a Vercelli (VC) il 17 novembre 1961;

PREMESSO che con nota del 27 maggio 2022 (prot.n. 0035747) Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (di seguito anche solo “Intermediario” o “Banca”) ha segnalato all'Organismo gravi irregolarità compiute nell'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede da parte del Sig. Stefano Campanini;

PREMESSO che l'Intermediario ha provveduto a disporre delle verifiche in relazione all'operatività del consulente e alle posizioni dei clienti al medesimo assegnati i cui esiti sono



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

stati comunicati all'Organismo con le successive note del 10 giugno 2022 (prot. n. 0038571) e del 5 agosto 2022 (prot. n. 0050901);

PREMESSO che all'esito delle prime verifiche condotte, l'Intermediario ha rilevato delle operazioni anomale di bonifico bancario disposte da rapporti di conto corrente di pertinenza di clienti assistiti dal consulente, in favore di un [omissis] del medesimo, in cui risultano riportate tra l'altro delle "*causali non coerenti rispetto alla natura delle transazioni*" effettuate, in particolare:

- un bonifico bancario del 15 giugno 2021, per l'importo di 35.000 euro con causale "*O/C [omissis] acquisto polizza*", disposto dai clienti Sig.ri [omissis] a favore del conto corrente [omissis] di cui risulta titolare la Sig.ra [omissis];
- un bonifico bancario del 22 settembre 2021, per la somma di 51.000 euro, effettuato dalla Sig.ra [omissis] con causale "*polizza acquisto*", a favore del sopra menzionato rapporto di conto corrente, intestato alla medesima Sig.ra [omissis];

PREMESSO che con riguardo al bonifico del 15 giugno 2021 l'Intermediario ha evidenziato la stretta sequenza temporale tra tale operazione ed i successivi tre bonifici bancari disposti dal menzionato rapporto [omissis] (datati 17, 21 e 22 giugno 2021) per un importo complessivo di 29.434,60 euro in favore di un conto corrente, acceso presso la Banca [omissis], cointestato al consulente e alla Sig.ra [omissis];

PREMESSO che all'esito delle ulteriori verifiche effettuate l'Intermediario ha rilevato che il consulente ha disposto movimentazioni anomale, addebitando sui rapporti di conto corrente riferibili ai propri clienti, tramite bonifici bancari, prelievi ATM e strumenti di pagamento, per un importo complessivo pari ad almeno 2.110.000 euro;

PREMESSO che nel periodo intercorrente tra febbraio 2016 e settembre 2021, con riguardo alle posizioni dei Sig.ri [omissis], l'Intermediario ha evidenziato che risultano essere state disposte complessivamente n. 106 operazioni di bonifico bancario, per un importo totale di circa 860.000 euro in favore di rapporti di conto corrente riconducibili al consulente, come riportato analiticamente nella tabella di cui all'allegato A che costituisce parte integrante della presente;

PREMESSO che secondo quanto riportato dall'Intermediario i rapporti, tutti accessi presso la [omissis], che risultano beneficiari delle sopra menzionate operazioni di bonifico bancario sono i seguenti: [omissis];

PREMESSO che Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ha riferito di aver riscontrato prelievi ATM, effettuati con carte bancomat di cui risultano titolari 3 clienti del consulente che, nel corso degli incontri con il personale dell'Intermediario hanno smentito di aver richiesto ed utilizzato le medesime carte, per una somma complessiva pari a 470.682 euro. Nello specifico, la Banca ha segnalato che la Sig.ra [omissis] ha disconosciuto n. 154 prelievi, per l'importo di 174.154 euro; il Sig. [omissis] ha negato di aver effettuato n.158 prelievi, per la somma di 185.602 euro; il Sig. [omissis] ha disconosciuto n. 97 prelievi per 110.926 euro;



PREMESSO che l'Intermediario ha comunicato di aver rilevato un flusso finanziario anomalo per l'importo complessivo di circa 780.000 euro, tramite la disposizione di bonifici e assegni, in favore di [omissis] e soggetti privati, per l'acquisto di oggetti preziosi, che risultano addebitati su rapporti di conto corrente della clientela del consulente [omissis]. In relazione a tali operazioni, la Banca ha riferito che alcuni clienti sono stati incontrati dal personale dell'Intermediario e questi ultimi hanno disconosciuto la disposizione dei sopra menzionati acquisti;

PREMESSO che in relazione alle circostanze emerse il Sig. Campanini in data 12 aprile 2022 è stato ascoltato dal personale dell'Intermediario ove ha dichiarato di aver illecitamente operato sui conti correnti dei propri clienti, adducendo, tra l'altro, di aver utilizzato la disponibilità monetaria dei medesimi clienti [omissis];

PREMESSO che nel corso del sopra menzionato colloquio il consulente ha ulteriormente precisato quanto segue:

- “[...] la mia attività sui rapporti dei clienti ha avuto inizio a metà 2016 a causa di esigenze economiche [omissis]”;
- con riferimento alle operazioni di bonifico bancario disposte da rapporti della clientela in favore di conti correnti riconducibili al consulente o a [omissis] “[...] Le transazioni incrociate mi servivano per crearmi disponibilità da poter poi utilizzare. Gli accrediti sui conti, provenienti, da altri clienti, erano giustificati spesso come fittizie operazioni in titoli, mai effettuate [...]”;
- le causali utilizzate per disporre i bonifici bancari “[...] avevano solo lo scopo di giustificare tali operazioni [...]”;
- “tutte le movimentazioni bancomat relative ai clienti [omissis] sono state effettuate da me e non da loro, Ugualmente sono state effettuate da me tutte le operazioni con la carta prepagata [omissis]”;
- le carte bancomat nn. [omissis], intestate alla Sig.ra [omissis] “[...] erano nella mia effettiva disponibilità. [...] In alcuni casi le firme [dei moduli di richiesta delle carte] sono originali, raccoglievo io la firma, mentre nel caso della carta [omissis] ho provveduto io a porre la sottoscrizione, mi facevo quindi consegnare sia la carta che la busta del pin [...]”;
- riguardo alla sottoscrizione del contratto relativo alla carta bancomat n. [omissis], intestato al cliente Sig. [omissis], “[...] La firma è stata apposta da me”.
- “[...] ho sottoscritto io il contratto della carta [omissis] [...]”, intestato al cliente [omissis] in data 30 dicembre 2016;
- relativamente alla carta bancomat n. [omissis], intestata alla Sig.ra [omissis] “[...] è stata da me utilizzata per effettuare bonifici tramite ATM a favore di clienti e di [omissis] [...]”;
- di aver “contraffatto” le sottoscrizioni dei moduli di apertura di conto corrente con riguardo ai seguenti rapporti: [omissis]. Tali rapporti di conto corrente sopra menzionati “sono stati aperti da me per effettuare le mie movimentazioni”;
- in relazione alla provenienza della liquidità “[...] Alcuni disinvestimenti erano effettuati all'oscuro dei clienti.”;



- le liquidazioni delle polizze nn. [omissis] intestate al Sig. [omissis] sono state effettuate dal medesimo Sig. Campanini, prima del decesso del cliente, accreditando le disponibilità conseguite in favore dei conti correnti n. [omissis], cointestato alle Sig.re [omissis] e n. [omissis], intestato al Sig. [omissis];
- in merito alla posizione della Sig.ra [omissis] “[...] [omissis], alla quale ho acquistato un'auto tramite un bonifico di [omissis], che aveva precedentemente firmato in bianco il modulo di bonifico [...]”;
- circa le informazioni fornite sui controvalori di investimenti dei clienti [omissis] nonché con riguardo alla posizione della Sig.ra [omissis] “Confermo che le email venivano modificate per comunicare ai clienti un controvalore più alto delle polizze in loro possesso, per dimostrare che l'investimento era stato redditizio”;
- in merito alle operazioni effettuate dalla clientela a favore di gioiellerie o soggetti privati per l'acquisto di preziosi ha ammesso che “A parte forse i flussi di [omissis], tutti gli altri sono stati effettuati da me. [...] Confermo che alcuni pagamenti o parte di essi sono stati effettuati in contanti. I flussi a favore delle gioiellerie sono stati effettuati anche per l'acquisto di gioielli regalati a [omissis]”;

PREMESSO che l'Intermediario ha disposto ulteriori verifiche alla luce delle dichiarazioni rese dal consulente ed in particolare con riferimento a quanto è stato riferito in tale sede in relazione all'apertura e alla movimentazione del rapporto di conto corrente [omissis] intestato al Sig. [omissis]. Sul punto, la Banca ha riscontrato che nel periodo compreso tra il 6 dicembre 2016 (data di accensione del sopra citato conto corrente n. [omissis]) ed il 14 maggio 2020 (data di estinzione del medesimo rapporto), il consulente ha movimentato il conto corrente in parola, per complessivi 2.116.469,02 euro, effettuando n. 362 operazioni (bonifici bancari, prelievi, pagamenti, versamento contanti);

PREMESSO che secondo quanto è stato rilevato dall'Intermediario il consulente ha disposto il disinvestimento delle polizze di cui risultano titolari i Sig.ri [omissis], per un importo complessivo pari a 316.253,63 euro, di cui alla tabella riassuntiva sotto riportata, indicando per l'accredito delle relative somme liquidate il conto corrente n. [omissis], intestato al Sig. [omissis], al fine di produrre flussi finanziari in entrata a favore di tale conto corrente, che risultava nella esclusiva disponibilità del consulente;

[omissis]

PREMESSO che con riferimento alle dichiarazioni rese dal consulente, l'Intermediario ha riscontrato che il medesimo Sig. Campanini ha disposto l'attivazione di ulteriori 5 contratti di conto corrente, di seguito analiticamente dettagliati in tabella, che non sono stati richiesti dai rispettivi clienti che risultano intestatari o cointestatari [omissis];

[omissis]



PREMESSO che con nota di reclamo trasmessa all'Intermediario, tramite posta elettronica certificata in data 14 aprile 2022, la Sig.ra [omissis] in nome e conto della Sig.ra [omissis] ha evidenziato, che a seguito di un colloquio intercorso con il personale dell'Intermediario nella medesima data *“sono state informate dell'esistenza di conti intestati alla [omissis] con altri cointestatari [...] dei quali non eravamo a conoscenza”*, rilevando ulteriormente che *“risultano conti di cui non è mai stata data evidenza e in relazione ai quali non sono mai pervenuti estratti conto o informazioni”*, chiarendo tra l'altro che *“anche la carta di debito non è in possesso della [omissis]”*. Pertanto, *“disconoscono i conti numero [omissis] e numero [omissis] e tutte le operazioni ad essi collegate, comprese operazioni non autorizzate sul deposito titoli e sul conto corrente della [omissis]”*;

PREMESSO che emerge agli atti il reclamo disposto dal Sig. [omissis], il quale a seguito di un colloquio con il personale della Banca ha lamentato anomalie in relazione alla polizza n. [omissis], intestata alla Sig.ra [omissis] e con riferimento alle polizze nn. [omissis] di cui è titolare la Sig.ra [omissis]. In particolare, il Sig. [omissis] ha esposto che risultano delle discrasie patrimoniali tra il controvalore degli investimenti effettivamente detenuti presso la Banca, rispetto al prospetto fornito dal consulente (datato 30 novembre 2020), rilevando che *“mancano all'appello 25/30.000,00 euro in base agli accordi presi precedentemente con il Vs. referente-responsabile (sig. Campanini), con capitale e redditività garantiti”*;

CONSIDERATO che i comportamenti posti in essere dal Sig. Stefano Campanini, come sopra rappresentati, appaiono suscettibili di integrare le seguenti ipotesi di violazione, dell'art. 158, comma 1 Regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (già art. 107, comma 1, del Regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007) per aver:

- acquisito anche temporaneamente e mediante distrazione la disponibilità di somme di pertinenza di clienti o di potenziali clienti;
- trasmesso a clienti o a potenziali clienti informazioni e documenti non rispondenti al vero;
- perfezionato operazioni non autorizzate da parte dei clienti a valere sui rapporti di pertinenza di quest'ultimi;
- contraffatto le sottoscrizioni dei clienti;
- ricevuto modulistica prefirmata in bianco;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 1, del TUF, l'Organismo, in caso di necessità e urgenza, dispone in via cautelare la sospensione del consulente finanziario dall'esercizio dell'attività per un periodo massimo di centottanta giorni, qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari emanate in forza del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 181, comma 1, del Regolamento Intermediari, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo 7-septies, comma 1, del TUF, l'Organismo valuta la gravità degli elementi di cui dispone dando rilievo, in particolare, alle violazioni di disposizioni per le quali è prevista la sanzione della radiazione dall'Albo, alle



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

modalità di attuazione della condotta illecita, al danno cagionato e alla reiterazione delle violazioni;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 180 del Regolamento Intermediari, le condotte sostanziate nell'acquisizione anche mediante distrazione di somme di pertinenza dei clienti, nel perfezionamento di operazioni non autorizzate, nella contraffazione delle sottoscrizioni della clientela nonché nella comunicazione ai clienti di informazioni e documenti non rispondenti al vero sono tutte distintamente sanzionabili con la radiazione dall'Albo;

CONSIDERATO che la gravità delle condotte contestate al Sig. Campanini è, altresì, rinvenibile:

- nella pluralità di condotte irregolari commesse dal consulente, che risultano sanzionabili con la radiazione dall'Albo;
- nelle modalità con cui le condotte sono state realizzate dal consulente, tramite l'apertura e la movimentazione di rapporti di conto corrente all'insaputa dei medesimi intestatari, perfezionando molteplici operazioni bancarie e finanziarie non autorizzate, mediante l'utilizzo di modulistica con sottoscrizioni apocriefe o prefirmate in bianco, al fine di veicolare liquidità a vantaggio di rapporti riconducibili al medesimo consulente;
- nel considerevole danno per i clienti coinvolti, rilevato dall'Intermediario, per una somma complessiva pari ad almeno 2.110.000 euro;
- nel coinvolgimento nelle condotte ascrivibili al consulente di almeno venti clienti;
- nella reiterazione nel tempo (periodo febbraio 2016 – settembre 2021) delle condotte poste in essere dal consulente;

RITENUTA pertanto, la rilevanza degli elementi probatori agli atti di questo Organismo ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento cautelare di cui all'art. 7-*septies*, comma 1, del TUF;

RITENUTO che dall'esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da compromettere l'affidabilità del consulente finanziario nei confronti degli investitori;

RITENUTO che la permanenza nel mercato del Sig. Campanini e la conseguente possibilità di continuare a esercitare l'attività di consulente finanziario determinano il pericolo che, nelle more del procedimento diretto all'irrogazione della sanzione ai sensi dell'art. 196, comma 2, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, lo stesso ponga in essere ulteriori irregolarità di simile gravità;

RITENUTA pertanto, la necessità e l'urgenza, per la tutela degli investitori, anche potenziali, di sospendere in via cautelare il soggetto iscritto dall'attività di consulente finanziario;

RITENUTO che, per quanto sopra rappresentato e motivato, la documentazione agli atti, come oggetto di valutazione nella presente sede cautelare, contenga elementi tali da suffragare l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari emanate in forza del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e che, pertanto, sussistono i presupposti per l'adozione nei confronti del Sig. Stefano Campanini di un provvedimento di sospensione



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

cautelare dall'esercizio dell'attività, per un periodo di centottanta giorni, ai sensi dell'art. 7-*septies*, comma 1, del TUF, e dell'art. 181, comma 1, del Regolamento Intermediari,

DELIBERA

che il Sig. Stefano Campanini nato a Vercelli (VC) il 17 novembre 1961 è sospeso in via cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di centottanta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della presente delibera, ai sensi dell'art. 7-*septies*, comma 1, del TUF.

La presente delibera è notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito web dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. L'istanza di reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la proposizione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Roma, 14 settembre 2022

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti